

Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica “Arcieri del Falco”

DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

- Art.1 Per adeguarsi alle direttive impartite dal CONI con lettera circolare del 3 giugno 2004 (prot. N. 00107/dpl e successive), la già esistente Compagnia Arcieri del Falco decide ricostituirsi in una Associazione Sportiva Dilettantistica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile, denominata in forma abbreviata “A.S.D. Arcieri Del Falco”.
- L’Associazione ha sede legale nella sede sociale in Via del Sassone, snc - Ciampino (RM) e, in mancanza di questa, presso il domicilio del Presidente.
- Questo Statuto sostituisce in toto le regole fondamentali enunciate nel precedente, registrato il giorno 8 aprile 1992 presso l’Ufficio del Registro di Frascati, n° di registrazione 1399 all’atto della fondazione della Compagnia e successive modifiche approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 settembre 1998, registrate presso l’Ufficio del Registro Atti Privati di Roma con n° C/35088 in data 14 ottobre 1998.

SCOPO E FINALITÀ

- Art.2 L’Associazione Sportiva Dilettantistica (che nel prosieguo del presente Statuto verrà più semplicemente definita “Compagnia”) svolge la propria attività nel settore dello sport dilettantistico, con una specifica attenzione allo svolgimento della pratica, diffusione e valorizzazione della disciplina sportiva di “Tiro con l’Arco” in tutte le sue componenti sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche, culturali e le attività ad esse connesse; per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Compagnia potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, utilizzo, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del Tiro con l’Arco ed dello sport dilettantistico in generale, nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della suddetta disciplina sportiva.
- Nella sede la Compagnia potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
- Per il raggiungimento degli scopi, la Compagnia agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative.
- Art.3 La Compagnia è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed è apolitica e non persegue nessuno scopo di lucro, né diretto né indiretto, pertanto non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la distribuzione sia imposta per legge; tale avanzo verrà riportato a nuovo nel successivo esercizio.
- Art.4 La Compagnia è affiliata alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (F.I.T.ARCO) (C.O.N.I.).

La Compagnia accetta espressamente e fa proprio Statuto e Regolamento e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (F.I.T.ARCO).

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO DEI SOCI

- Art.5 La Compagnia è aperta a tutti gli sportivi di ambo i sessi e che abbiano compiuto almeno 8 anni di età.
- Art.6 La Compagnia è composta da Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione e rimangono Membri e Soci dell'Associazione a vita, salvo dimissioni spontanee o per decesso.
Sono Soci Ordinari coloro i quali, in seguito a domanda sulla base di un apposito modulo fornito dalla Compagnia e debitamente firmato dal richiedente (o da chi ne esercita la Patria Potestà, in caso di minore), siano stati accettati dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Onorari le persone che vengono proclamate tali dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari benemeritenze. Tali Soci possono partecipare alla vita attiva della Compagnia, hanno diritto di voto in sede assembleare ma non possono ricoprire cariche sociali nell'ambito della Compagnia stessa.
- Art.7 Tutti i Soci possono liberamente accedere ed utilizzare gli impianti della Compagnia, nel rispetto del Regolamento interno. I Soci si impegnano a rispettare, inoltre, le regole dettate dalla F.I.T.ARCO e dagli altri organismi cui aderisce la Compagnia. Il diritto di Socio non è cedibile.

RITIRI, ESCLUSIONI E RIAMMISSIONI DEI SOCI

- Art.8 Il Socio che intenda ritirarsi dalla Compagnia, è libero di farlo in qualsiasi periodo dell'anno dandone comunicazione, tramite lettera, al Presidente o al Consiglio Direttivo, che rilascerà il "Nulla Osta" in accordo a quanto stabilito dalla F.I.T.ARCO. Il residuo della quota associativa versata non potrà essere in alcun caso rimborsata e rimarrà comunque a disposizione della Compagnia.
- Art.9 I Soci che, a giudizio del Consiglio Direttivo, non si attengono al regolamento di "Disciplina F.I.T.ARCO" e/o al Regolamento interno della Compagnia, ovvero che con il loro comportamento possano impedire o limitare l'attività sportiva e sociale dei singoli o della Compagnia, verranno richiamati all'ordine con comunicazione scritta; al raggiungimento del terzo richiamo scritto, verranno definitivamente allontanati dalla Compagnia stessa previo rilascio di "Nulla Osta" e, nei casi di palese violazione delle Leggi Sportive vigenti, deferiti direttamente alla F.I.T.ARCO.
I Soci allontanati dalla Compagnia per motivi disciplinari, non potranno più esserne riammessi.
- Art.10 Gli ex Soci di cui agli Art.8 e Art.44 che intendano essere riammessi alla Compagnia, dovranno presentare la domanda di ammissione come all'Art.6 del

presente Statuto, che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo e che li riammetterà previo il versamento della quota annuale. L'anzianità di tali Soci avrà decorrenza dalla data in cui il Consiglio Direttivo li avrà riammessi ex novo come Soci Ordinari.

ORGANI DELLA COMPAGNIA E LORO COMPITI

- Art.11 La Compagnia è costituita dai seguenti organi:
- a. Assemblea Generale degli iscritti;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Revisori dei Conti.
- Tutte le cariche sociali hanno durata di due esercizi associativi e sono rinnovabili

ASSEMBLEA GENERALE

- Art.12 L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti alla Compagnia ai sensi dell'Art.5 del presente Statuto.
- Art.13 I compiti devoluti all'Assemblea sono:
- a. elezione del Consiglio Direttivo;
 - b. elezione dei Revisori dei Conti;
 - c. approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
 - d. esprimere, eventualmente, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.
- Art.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Dirigente Responsabile o, in loro mancanza, l'Assemblea elegge il Presidente della seduta.
Inoltre l'Assemblea nomina, per la seduta, il Segretario per la redazione del verbale assembleare.
- Art.15 La convocazione dell'Assemblea avviene per lettera raccomandata oppure telefonicamente, oppure tramite posta elettronica, oppure per affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca del campo di tiro.
Tale avviso deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali" come unica voce dell'ordine del giorno).
- Art.16 L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno "ordinariamente" al fine di approvare il bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo. L'Assemblea si riunirà inoltre "straordinariamente" ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto o ancora ogni qualvolta sia richiesto l'intervento dell'Assemblea dei Soci così come stabilito dal Codice Civile. La sede per la convocazione dell'Assemblea sarà la sede del campo di tiro della Compagnia salvo quando, per validi motivi, il Consiglio Direttivo convocherà la stessa in locali diversi purché non più distanti di Km 15 dal campo di tiro.

Art.17 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; qualora tale quorum non sia raggiunto, in seconda convocazione la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del 1° comma dell'Art.21 del Codice Civile.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione almeno la metà più uno degli associati che abbiano diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.18 Il sistema di approvazione o meno degli argomenti posti all'ordine del giorno è ad alzata di mano. Nell'eventualità il Presidente del Consiglio Direttivo dovesse ritenerlo opportuno, può disporre di un altro sistema democratico, ossia il sistema di votazione segreta o quello per appello nominale.

Non sono ammesse deleghe di alcun genere, pertanto in sede di deliberazione ogni Socio presente avrà diritto solo al proprio voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19 Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di 10 eletti dall'Assemblea. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è formato da:

- n° 1 Presidente
- n° 1 Vicepresidente
- n° 1 Segretario
- fino a n° 7 Consiglieri

Art.20 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. nomina del Presidente;
- b. nomina del Vicepresidente e del Segretario;
- c. elegge il Tesoriere, la cui figura può coincidere con altri incarichi già definiti all'interno del Consiglio Direttivo;
- d. stesura dei bilanci di previsione e chiusura dei conti consuntivi;
- e. ogni compito inerente la gestione e l'amministrazione della Compagnia;
- f. studio e formulazione di programmi inerenti il raggiungimento degli scopi della Compagnia;
- g. definire le quote annuali;
- h. ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il raggiungimento degli scopi sociali;
- i. redige i regolamenti per l'attività sportiva;
- j. decide sull'ammissibilità dei nuovi Soci;
- k. adotta i provvedimenti di cui all'Art.9 del presente Statuto nei confronti di quei Soci il cui comportamento all'interno della Compagnia non risponda ai canoni del vivere civile e dell'etica sportiva.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati ai punti “d.” ed “e.”, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione dei Soci che si dichiareranno disponibili a fornire la propria opera.

Art.21 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vicepresidente e al Segretario.

Art.22 Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a. rappresentanza legale della Compagnia;
- b. nomina del Dirigente Responsabile;
- c. convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- d. Direzione Amministrativa ed Economica della Compagnia con facoltà di emettere e/o riscuotere assegni o qualsiasi altro titolo di credito per conto della stessa;
- e. stipula dei contratti della Compagnia;
- f. rappresentanza della Compagnia in giudizio;
- g. sovrintendenza di tutti gli Uffici della Compagnia;
- h. assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo;
- i. rappresentanza nell'acquisto di beni mobili ed immobili opportunamente delegato dal Consiglio Direttivo;
- j. i compiti di controllo delle sedi sociali, nell'organizzazione del personale, delle attività culturali e ricreative e della disciplina possono essere demandati dal Presidente ai componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di suo impedimento temporaneo od assenza, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

Art.23 Al Dirigente Responsabile spetta il compito di coadiuvare il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti. Assume le funzioni di Presidente nel caso di impossibilità del Presidente o del Vicepresidente.

Art.24 Al Segretario spetta il compito di:

- a. coordinare, su delega del Presidente, tutta l'attività amministrativa della Compagnia;
- b. redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- c. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.

Art.25 Al Tesoriere spetta il compito di:

- a. tenere la contabilità ed i libri associativi;
- b. tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente.

Art.26 Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di due membri del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.

- Art.27 In caso di morte o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione; i Consiglieri così eletti rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

IL SETTORE TECNICO E IL RAPPRESENTANTE DEI TECNICI

- Art.28 Il Settore Tecnico ha il compito di organizzare l'istruzione e l'allenamento dei Soci agonisti. Le sue decisioni possono riguardare solamente questioni tecniche e sono inappellabili. Ne fanno parte tutti gli Istruttori regolarmente iscritti all'Albo Federale dei Tecnici FITARCO. Ogni Tecnico Federale iscritto alla Compagnia si considera tacitamente facente parte di esso a meno di una esplicita richiesta scritta di esclusione. Il Rappresentante dei Tecnici verrà nominato in occasione dell'Assemblea ordinaria e presiederà il Settore Tecnico stesso. Verrà votato dai soli Tecnici regolarmente iscritti all'Albo Federale e farà parte del Consiglio Direttivo.

IL RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI

- Art.29 Analogamente per quanto stabilito per il Rappresentante dei Tecnici, l'Assemblea ordinaria provvederà alla sua nomina. Fa parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo e curerà in particolare i rapporti tra atleti e dirigenza.

REVISORE DEI CONTI

- Art.30 La gestione della Compagnia è controllata da un collegio di Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, avranno facoltà di redigere una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art.31 Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti gli associati, ad esclusione dei Soci Onorari, aventi diritto al voto (che abbiano, cioè, raggiunto la maggiore età).
- Art.32 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo saranno tenute dal Consiglio Direttivo uscente che garantirà il regolare svolgimento della elezione.
Il sistema di elezione verrà stabilito dal Consiglio Direttivo in accordo a quanto stabilito all'Art.18 del presente Statuto.
Non hanno diritto al voto i Soci che non abbiano rinnovato l'iscrizione per l'anno solare successivo, qualora le elezioni si svolgano successivamente al periodo utile per il pagamento delle quote.

- Art.33 Per qualsiasi azione atta a disturbare le operazioni di voto o a turbare il sereno andamento delle votazioni stesse, il Presidente della seduta ha la facoltà di allontanare dalla sede di voto i trasgressori.
- Art.34 Per l'elezione, se non si vota per alzata di mano, si voterà su una scheda bianca opportunamente predisposta, avente tante righe pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.
- Art.35 Il Presidente del seggio, assieme ai componenti, dovrà verificare la rispondenza dei presenti e verificare che il numero delle schede sia uguale al numero degli associati aventi diritto di voto.
- Art.36 Accertato che tutti i Soci presenti abbiano esercitato il proprio diritto di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e accerta la rispondenza tra il numero dei votanti e le schede consegnate.
Le schede non consegnate verranno chiuse in un'apposita busta che verrà poi sigillata.
A questo punto si provvederà a verificare le schede votate con mezzi idonei e comunque tali da escluderne ogni manomissione.
Trascorso tale tempo, il Presidente del seggio, con i componenti tutti, procederà alle operazioni di spoglio che devono essere pubbliche.
Nell'eventualità che uno o più componenti del seggio debba assentarsi per motivi personali, il Presidente ed i Membri rimanenti del seggio hanno la facoltà di sostituire il Membro assente con un Socio di loro fiducia.
- Art.37 Ultimate le operazioni di spoglio, il Presidente del seggio renderà noto il numero dei voti riportati da ogni lista o da ogni candidato.
Saranno eletti coloro i quali otterranno maggiori preferenze. In caso di parità di preferenze, verrà eletto colui che ha ottenuto un maggior numero di prime preferenze.
- Art.38 Ogni contestazione sulla validità della scheda dovrà definirsi secondo il criterio della maggioranza del seggio.
- Art.39 Il risultato definitivo delle votazioni sarà reso pubblico mediante comunicazione affissa presso la bacheca del campo di tiro.
- Art.40 Avverso i risultati delle votazioni può essere fatto ricorso, che sarà esaminato da una commissione all'uopo nominata dal Consiglio Direttivo uscente entro dieci giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni.

PATRIMONIO DELLA SOCIETA' E QUOTE SOCIALI

- Art.41 Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art.2 del presente Statuto, la Compagnia si avvarrà dei seguenti mezzi:
- a. quote associative;
 - b. elargizioni di associati e terzi (persone fisiche ed Enti);
 - c. donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;

- d. contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali e Sportivi, anche in base alle vigenti norme in materia.

Art.42 Il patrimonio della Compagnia deve essere finalizzato esclusivamente all'espletamento dell'attività istituzionale ed è costituito:

- a. dal capitale liquido in cassa e dal capitale depositato presso un Istituto di credito fiduciario o presso uno sportello postale;
- b. dagli interessi bancari sul deposito stesso;
- c. dalle quote annue versate dai Soci;
- d. dalle eventuali sovvenzioni, contributi, offerte, donazioni, lasciti, etc.;
- e. dagli immobili in atto esistenti e di quelli futuri;
- f. dai beni mobili e dagli arredi, attrezzature ed impianti in genere presenti e futuri, esistenti nella Compagnia;
- g. da proventi vari derivanti dalle attività sportive e ricreative organizzate dalla Compagnia.

Art.43 I Soci sono tenuti al pagamento di un contributo obbligatorio quale quota associativa annuale; dette quote di iscrizione saranno annualmente disposte dal Consiglio Direttivo, non potranno essere modificate nel corso dell'esercizio e troveranno ratifica nell'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.
I Soci Fondatori e i Soci Onorari sono esclusi dal pagamento della suddetta quota.

Art.44 Il Socio ha l'obbligo di pagare anticipatamente la quota annuale per l'anno solare successivo entro la fine del mese di ottobre di ogni anno; decorso tale termine, la Compagnia non sarà tenuta a rinnovare il tesseramento dei Soci morosi in Federazione i quali, pertanto, perderanno la qualifica di Socio al termine dell'anno solare in corso.

Art.45 Tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, eccedenti le esigenze per il normale svolgimento della vita della Compagnia, devono essere versate nel più breve tempo possibile presso l'Istituto di credito fiduciario o, se esistente, presso un conto corrente intestato alla Compagnia per tale finalità

ESERCIZI ASSOCIATIVI

Art.46 Gli esercizi associativi hanno la durata di dodici mesi con decorrenza dal 1° di gennaio al 31 di dicembre ed il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio stesso.
Tale periodo di approvazione può elevarsi fino ai sei mesi successivi dalla data di chiusura del bilancio quando particolari motivi straordinari impongano allo stesso Consiglio Direttivo di fare scivolare tale data di approvazione di due mesi.

Art.47 La Compagnia terrà:

- a. il Libro delle Assemblee;
- b. Il Libro dei Verbali;
- c. eventuali libri contabili;
- d. Il Libro dei Soci e i Verbali dei Revisori dei Conti.

Art.48 È fatto espressamente divieto di distribuire tra i Soci, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Compagnia.

PROBIVIRI

Art.49 Eventuali controversie sociali tra gli associati e la Compagnia od i suoi organi, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, scelti tra i Soci anziani della Compagnia, che verranno nominati all'uopo dal Consiglio Direttivo. Tale nomina avverrà entro quindici giorni dalla richiesta presentata dagli associati o dagli organi della Compagnia.
I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

SCIoglimento DELLA COMPAGNIA

Art.50 Lo scioglimento della Compagnia è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dovendo essere presenti in prima convocazione almeno la metà più uno degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con qualunque sia il numero degli associati intervenuti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di scioglimento della Compagnia, in virtù di quanto enunciato all'Art.3 del presente Statuto, L'Assemblea avrà l'obbligo di deliberare l'ordine di devolvere il patrimonio della Compagnia ad altra associazione avente analoghe finalità sportive e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

Art.51 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia rinviano eventualmente allo Statuto della F.I.T.ARCO e/o facendo espresso riferimento al Regolamento interno della Compagnia, emanato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci, atteso che, tale Regolamento, sia posto ad osservanza delle regole secondo le esigenze della Compagnia.

Il presente Statuto, composto da n° 51 (cinquantuno) articoli, è stato accettato ed approvato all'unanimità in tutte le sue parti dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenuta in data 30 giugno 2007.

Il Consiglio Direttivo

